

**Punto 28: Contratti in essere con la Artec s.r.l. per l'esecuzione della fornitura di vestiario e dpi: esercizio dell'opzione relativa all'affidamento di ulteriori forniture della medesima tipologia**

Il Presidente dà lettura della nota prot. 658 del 23/09/2021 della Sezione Appalti, qui di seguito riportata: *“Con nota prot. 653 del 22/09/2021, allegata alla presente, la Sezione Qualità, referente dei contratti in oggetto, stipulati con la Artec s.r.l. di Modugno (prot. 6930 del 10/04/2021 relativo alla fornitura di dispositivi di protezione individuale; prot. 6931 del 10/04/2021 relativo alla fornitura di indumenti da lavoro), ha segnalato l'opportunità di esercitare sin d'ora l'opzione*

contrattuale per l'ulteriore fornitura di indumenti da lavoro e d.p.i., relativi al fabbisogno per il biennio 2022/2023, in ragione delle problematiche evidenziate dall'appaltatore. In particolare, quest'ultimo ha prospettato possibili difficoltà nel rispetto dei tempi di consegna ("...arrivati a 100 giorni contro i 60 di un anno fa..."), e del mantenimento dei costi, dovuto alla crescente domanda di spedizioni. La Artec s.r.l., in ragione dell'impossibilità di prevedere la durata di questa bolla speculativa, conseguente alla nota pandemia, consiglia di anticipare gli ordini al fine di assicurarsi "...per tempo la fornitura di alcuni prodotti che diversamente potrebbero non essere disponibili in autunno o quantomeno nel momento in cui fossero richiesti...". Con la medesima nota prot. 653 del 22/09/2021, la sezione Qualità ha riportato le osservazioni di più colleghi operai sulle scarpe antinfortunistiche fornite dal citato appaltatore, che risulterebbero non confortevoli e determinerebbero l'assunzione di una postura non corretta. Pertanto, la stessa ha proposto, per l'ipotesi di esercizio della suddetta opzione contrattuale, di sostituire la tipologia di scarpe infortunistiche prevista in appalto, con altra già utilizzata negli anni precedenti, rispetto alla quale non si sono registrate lamentele. Allo scopo di verificare i termini di tale eventuale modifica, la sezione Qualità ha acquisito dall'appaltatore il prezzo di tale diversa tipologia di prodotto e lo stesso è risultato pari a complessivi euro 12.562,40, oltre IVA (che risulta, quindi, leggermente superiore a quello contrattuale relativo alla tipologia di scarpe antinfortunistiche ivi previste). Indi, la sezione Qualità, con l'ausilio di altre funzioni aziendali, ha condotto un'informale indagine di mercato, allo scopo di verificare la congruità del prezzo proposto dall'appaltatore e di condurre un'eventuale negoziazione con lo stesso. A tale ultimo riguardo, infatti, si è ritenuto dover privilegiare la possibilità di acquisire la fornitura dallo stesso appaltatore, non solo per rendere più agevole la gestione anche amministrativa della fornitura, ma soprattutto perché si ritiene che la fornitura di DPI, in ragione del proprio rilievo, debba essere intesa in forma unitaria anche, per escludere - ab initio - ogni sorta di problematica in termini di responsabilità del fornitore. Nel corso del sondaggio di mercato sono state acquisite le seguenti offerte:

*Ditta Bianchi Giuseppe – Massafra (TA): € 11.308,00 oltre IVA*

*De Nittis Michele s.r.l. – Manfredonia (FG): € 10.468,00 oltre IVA*

*L'antincendio s.r.l. - Matera: €12.086,48 oltre IVA*

*ST Protect S.p.A. – Broni (PV): € 12.492,40 oltre IVA*

*L'appaltatore, sollecitato ad apportare uno sconto sulla propria offerta, ha dichiarato la*

disponibilità a fornire i suddetti prodotti per un importo complessivo pari ad euro 10.049,92, oltre IVA, che risulta, quindi, leggermente inferiore a quello convenuto in sede contrattuale (pari ad € 10.500,00, oltre IVA). Si ritiene che la variazione proposta, anche per l'entità dello scostamento economico che determinerebbe (peraltro in diminuzione), sia riconducibile all'ipotesi contemplata dall'art. 106 comma 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. modifiche non sostanziali), che ne legittima l'adozione. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, occorre altresì tener conto, ma solo ai fini di completezza informativa, che, con determina del Direttore Generale n. 35 del 17/11/2021, è intervenuta una modifica, ai sensi dell'all'art. 106 comma 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al contratto prot. 6931 del 10/04/2020, relativo alla fornitura di indumenti da lavoro, consistente nella sostituzione dei giacconi invernali e che in tale sede la disposta modifica è stata riferita anche all'esercizio dell'opzione contrattuale.

In ragione di tutto quanto innanzi riportato, si propone di:

- esercitare integralmente l'opzione prevista nel contratto prot. 6930 del 10/04/2020, stipulato con la Artec s.r.l. di Modugno (BA) per l'ulteriore fornitura di dispositivi di protezione individuale relativa al biennio 2022/2023, apportando allo stesso la seguente modifica, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016: sostituzione delle calzature da lavoro di marca Cofra con altrettante calzature di marca U-Power;
- esercitare integralmente l'opzione prevista nel contratto prot. 6931 del 10/04/2021, stipulato con la Artec s.r.l. di Modugno (BA) per l'ulteriore fornitura di indumenti da lavoro per il fabbisogno relativo al biennio 2022/2023, come già modificato con determina n. 35 del 17/11/2020.

Conseguentemente, l'importo delle opzioni contrattuali per il fabbisogno 2022/2023, risulta pari a:

- € 54.750,00, oltre IVA (importo già previsto in questa misura nella determina n. 35 del 17/11/2020, recante modifica non sostanziale al contratto), per la fornitura di indumenti da lavoro;
- € 16.764,92, oltre IVA, per la fornitura di d.p.i. (a fronte di un importo previsto nel contratto nella misura di € 17.215,00, oltre IVA)."

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivide la proposta formulata a conclusione della suddetta nota prot. 658/2021, dispone di esercitare integralmente l'opzione prevista nel contratto prot. 6930 del 10/04/2020, stipulato con la Artec s.r.l. di Modugno (BA) per l'ulteriore

fornitura di dispositivi di protezione individuale, relativa al biennio 2022/2023, per l'importo di € 16.764,92, oltre IVA, prevedendo la modifica, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016 relativa alla sostituzione delle calzature da lavoro nei termini di cui alla citata nota prot. 658/2021.

Il G.I. dispone, altresì, di esercitare integralmente l'opzione prevista nel contratto prot. 6931 del 10/04/2021, stipulato con la Artec s.r.l. di Modugno (BA) per l'ulteriore fornitura di indumenti da lavoro per il fabbisogno relativo al biennio 2022/2023, come già modificato con determina n. 35 del 17/11/2020, per l'importo di € 54.750,00 oltre IVA.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **128/GI/21** agli atti della società.



**1.28. Contratti in essere con la Artec s.r.l. per l'esecuzione della fornitura di vestiario e dpi: esercizio dell'opzione relativa all'affidamento di ulteriori forniture della medesima tipologia**

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivisa la proposta formulata a conclusione della suddetta nota prot. 658/2021, ha disposto di esercitare integralmente l'opzione prevista nel contratto prot. 6930 del 10/04/2020, stipulato con la Artec s.r.l. di Modugno (BA) per l'ulteriore fornitura di dispositivi di protezione individuale, relativa al biennio 2022/2023, per l'importo di € 16.764,92 oltre IVA, prevedendo la modifica, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016 relativa alla sostituzione delle calzature da lavoro nei termini di cui alla citata nota prot. 658/2021.

Il G.I. ha disposto, altresì, di esercitare integralmente l'opzione prevista nel contratto prot. 6931 del 10/04/2021, stipulato con la Artec s.r.l. di Modugno (BA) per l'ulteriore fornitura di indumenti da lavoro per il fabbisogno relativo al biennio 2022/2023, come già modificato con determina n. 35 del 17/11/2020, per l'importo di € 54.750,00, oltre iva.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **128/21** agli atti della società.